



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività Tecniche e Produttive
Programmazione e Gestione
del Territorio

Rep. n. 708

ORDINANZA N. 16 del 30 marzo 2016

Oggetto: Violazione urbanistico-edilizia in C.da Aquilano. Ditta: VALERI Alfredo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che, a seguito di esposto alla Procura della Repubblica di Chieti del 20.10.2015 da parte del sig. Paolucci Enzo circa la realizzazione di opere abusive su una corte comune in C.da Aquilano di questo Comune da parte del sig. Valeri Alfredo, in data 03.02.2016, è stato disposto ed eseguito apposito sopralluogo tecnico coadiuvato dal Comando Carabinieri di Ortona, da cui si è rilevato ed accertato che:

- sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio n. 14, con la particella n. 331, dalla cui visura catastale effettuata risulta corte comune a più particelle limitrofe, è stata rilevata la presenza di una tettoia, aperta su 4 lati, adibita a parcheggio di autovettura;
- la stessa tettoia presenta una forma quadrilatera i cui lati lunghi hanno dimensioni di m 3,63 circa e di m 3,59 circa, i lati corti hanno dimensioni di m 2,83 circa e di m 2,84 circa; la superficie coperta complessiva è di circa 10,3 mq; la struttura portante è costituita da 6 pilastri in legno di dimensioni di 7cm x 7cm circa; la copertura dotata di travicelli in legno è a falda unica ed è sormontata da una lamiera grecata zincata; l'altezza massima del manufatto è di circa m 2,24, quella minima è di circa m. 1,97.
- dalle misurazioni effettuate, rispetto ai fabbricati limitrofi, risulta confermato che la tettoia ricade sulla particella n. 331 ed è posta in aderenza alla particella n. 4179, intestata al sig. Paolucci Enzo.

PRESO ATTO che, da ricerche effettuate presso gli archivi del Settore Attività Tecniche e Produttive del Comune di Ortona, non risultano rilasciati titoli abilitativi per la tettoia oggetto di accertamento, urbanisticamente ricadente in Zona B6, "trasformazione edilizia e completamento con particolari vincoli volumetrici", disciplinata dagli Artt. 15 e 18 delle NTA del Vigente PRG in zona sismicamente classificata di III categoria, soggetta agli adempimenti previsti dalla L.R. 17.12.96, n° 138 e dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 5108 del 18.02.2016 ai sensi della Legge 241/90, finalizzata alla emanazione di successivo provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva delle opere de quo, nonché le successive memorie difensive pervenute in data 15.03.2016, non giustificative dei lavori eseguiti in quanto totalmente abusivi;

RITENUTO pertanto doversi adottare provvedimento per l'avvio del procedimento ai sensi della Legge n° 241/90 finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi antecedente la esecuzione degli interventi in premessa;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n° 380 art. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 20.10.2001;

RITENUTA la necessità di intervenire;

ORDINA,

al signor **VALERI Alfredo**, nato a Collecervino (PE) il 19.02.1940 e residente ad Ortona in c.da Aquilano, in qualità di proprietario, di provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della presente, alla demolizione della tettoia, aperta su 4 lati, adibita a parcheggio di autovettura, avente forma quadrilatera delle dimensioni di m. 3,63 circa x

m. 3,59 circa e m. 2,83 circa x m. 2,84 circa, nonchè la struttura portante costituita da 6 pilastri in legno e la copertura dotata di travicelli in legno a falda unica sormontata da una lamiera grecata zincata, in quanto trattasi di opere abusivamente poste in essere in c.da Aquilano di questo Comune.

AVVISA

ai sensi dell'art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle difformi, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e ripristinate a spese del responsabile dell'abuso, ai sensi della già citata legge 47/85;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati e al locale Comando di Polizia Municipale per le verifiche di competenza circa la sua ottemperanza.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n°301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

AVVERTE altresì,

che ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 320/01, in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza, sarà applicata la sanzione pecuniaria nell'importo compreso tra € 2.000 e € 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente del Settore Terzo, dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Dalla Residenza Municipale, addì 30 marzo 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI